



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI SORIANO CALABRO
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1°GR., LICEO
SCIENTIFICO

Via Corrado Alvaro 89831 Soriano Calabro (VV)
TEL 0963-351006 Fax. 0963-351572 CM: VVIC81500A C.F. 96012690796



Soriano, 03/11/2023

Al Personale docente e ATA
Al Sito web – Sez. Circolari
Amministrazione Trasparente
Agli Atti

OGGETTO: **Modalità di fruizione dei permessi per la Legge 104/1992**

Gentilissimi

a seguito del monitoraggio del sistema delle richieste, ritengo necessario esplicitare le indicazioni operative di massima utili per sistematizzare la questione.

1. In via ordinaria, **i permessi per i primi quindici giorni di un dato mese vanno richiesti entro il giorno 20 del mese precedente, mentre quelli dal giorno 16 in poi vanno richiesti entro il giorno 5 dello stesso mese.**
2. In via straordinaria, ai sensi della normativa vigente, è possibile richiedere un permesso che violi la via ordinaria allorquando sussistano motivi di necessità ed urgenza che, naturalmente, devono emergere da documentazione idonea.

La documentazione idonea va attestata anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva personale o tramite dichiarazione di enti, uffici, ospedali e va consegnata entro tre giorni dal rientro sul posto di lavoro presso l'Ufficio Personale.

Si ritiene utile, in questa sede, riportare il parere n. 13 del 2008 del Dipartimento della Funzione pubblica che ha precisato quanto segue: “Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, **le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso.** A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell'accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore”.

Lo stesso Dipartimento, con la circolare n. 13 del 2010, ha ribadito: “Salvo **dimostrate situazioni di urgenza**, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio **con congruo anticipo**, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa”.

Infine, si cita l'ARAN che in risposta (SC_066_ Orientamenti Applicativi dell'1.08.2012) ad un apposito quesito (“Come possono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma 3, legge 105/92?”), dopo aver richiamato la disciplina contrattuale – l'art. 15, comma 6. del CCNL 29.11.2007 –, chiarisce: “In ogni casola concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001”.

Ed è l'ultima norma indicata che consente al pubblico dirigente scolastico – tramite unilaterali

atti organizzativi – di assicurare l’efficacia e l’efficienza del servizio dell’Unità scolastica cui è preposto.

La presente disposizione ha ovviamente lo scopo di contemperare diversi interessi legittimi e lo scrivente garantisce massima disponibilità e sensibilità rispetto a questo tema.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Tiziana Furlano

**Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo
39/93**